

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 1948

(2ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione):

« Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali » (N. 11). — *Oratori*: Presidente, De Bosio, *relatore*, Santero, Varaldo, Benedetti Luigi, Traina, Boccassi, Marchini Camia, Samek Lodovici, *relatore*, Donati, Silvestrini . . . Pag.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Benedetti, Boccassi, Caporali, Caso, Cavallera, Cermenati, De Bosio, Donati, Farina, Lazzarino, Macrelli, Marchini Camia, Pieraccini, Rolfi, Samek Lodovici, Santero, Silvestrini, Traina e Varaldo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali ». (N. 11).

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Buonocore ha declinato l'incarico di essere relatore per la parte giuridica del disegno di legge in esame, pregando il senatore De Bosio di sostituirlo.

Ricorda che nella seduta precedente si era discusso sul titolo del disegno di legge, che la Commissione riteneva dovesse essere modificato.

DE BOSIO, *relatore*. Propone di discutere prima il disegno di legge e di provvedere poi alla formulazione di un nuovo titolo.

(La proposta è accettata).

SANTERO. Osserva che lo scopo del disegno di legge è innanzitutto di estendere al personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e, in secondo luogo, di tutelare gli interessi degli interini, rivedendo i criteri di ripartizione dei punti fra titoli ed esami ed attribuendo ai titoli non meno della metà dei voti complessivi, in modo che il servizio di interino possa avere, nel gioco delle votazioni, un valore decisivo.

Ritiene che sia oltremodo necessario favorire gli interini, che si trovano da anni in una critica situazione, anche perchè il loro stesso trattamento sarà riservato ai medici che durante il tempo di guerra, abbandonando la professione civile, andarono a servire la Patria. Le particolari condizioni di favore concesse agli interini per i concorsi sono limitate ad un solo anno, durante il quale potranno

essere sistemate delle situazioni divenute insostenibili.

Passando a fare un particolareggiato esame dei punti assegnati al giudizio sui titoli dichiara di essere d'accordo con il relatore, onorevole Samek Lodovici, sugli emendamenti da lui proposti per la diminuzione dei punti stessi.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla opportunità di sorvolare, almeno per tre anni, sul requisito dei limiti d'età per gli interini, i quali dovrebbero avere tutti la possibilità di concorrere, dato che per tanti anni tale possibilità è stata loro negata.

Fa presente, infine, che i veterinari hanno espresso il desiderio che i concorsi siano limitati nell'ambito della provincia. A suo avviso, sarebbe più opportuno estenderli all'ambito della Regione.

VARALDO. Osserva che i benefici della legge, per quanto concerne i limiti di età, non si possono estendere per tre anni, poichè, trattandosi di norme transitorie, dovrebbero aver valore solo per un anno.

BENEDETTI LUIGI. Concorde, per quanto riguarda lo spirito del disegno di legge, con quanto ha detto il senatore Santero.

In riferimento all'articolo 117 della Costituzione, per cui la Regione emana le norme legislative per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esprime il dubbio se la questione possa essere presa in esame dalla Commissione.

TRAINA. Si compiace che nella Commissione, che esamina un provvedimento che incide così profondamente sul carattere definitivo che devono prendere gli interini in una carriera che normalmente si inizia con un concorso per titoli e per esami, attraverso sacrifici di studio e professionali, vi siano dei medici a dare il loro parere.

Afferma poi la necessità di non permettere che gli interini possano sorpassare quello che è un diritto acquisito, che è dato solo da concorsi vinti per meriti professionali.

BOCCASSI. Dichiara di parlare come esponente della Associazione dei medici condotti, che comprende in egual numero medici condotti titolari ed interini. Rileva l'aspetto giuridico, morale e sociale del provvedimento, che interessa una categoria comprendente interini aventi un lungo periodo di servizio, o

che non hanno potuto nemmeno dare l'esame di Stato.

Raccomanda, perciò, di guardare gli interini non con ostilità, ma, anzi, con comprensione.

DE BOSIO, *relatore*. Pur preoccupandosi della posizione degli interini, si dichiara contrario alla proposta del senatore Santero, di estendere per tre anni la possibilità di concorrere a coloro che abbiano superato i limiti di età, per la transitorietà che ha la norma.

Inoltre osserva che la Commissione non ha la facoltà di modificare i limiti di età, perchè in tal modo cambierebbe la posizione di tutto il personale.

In merito al riferimento fatto dal senatore Benedetti alle Regioni, fa presente che, non essendo stata costituita la maggior parte di esse, non crede opportuno prenderlo in esame.

Per quanto riguarda il titolo del disegno di legge, non ritenendo che esso corrisponda al contenuto, propone che sia così formulato: « Disciplina dei concorsi del personale sanitario ausiliario e del personale interino presso gli Enti locali ».

MARCHINI CAMIA. Rileva che con tale titolo non sarebbe evidente il carattere di provvisorietà della legge.

BOCCASSI. Osserva che il personale interino dipendente dagli Enti locali non ha un trattamento giuridico, come lo ha invece il personale avventizio.

Rileva poi che, dal punto di vista morale, gli interini hanno danneggiato enormemente i combattenti e i reduci i quali, data l'assenza di molti anni, a causa della quale non hanno avuto il riconoscimento di interini, non hanno nessun titolo per concorrere. Non è quindi certo la categoria degli interini la più disagiata.

SANTERO. Fa osservare che la sua proposta tendeva appunto ad essere più favorevole verso gli interini, per aiutare anche i reduci.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Rileva che il disegno di legge ha lo scopo di aiutare sia gli avventizi che i reduci e i partigiani. A suo avviso bisogna mettere in condizioni di parità coloro che, avendo fatto la guerra, hanno avuto valutato il servizio prestato come ser-

vizio in Patria e coloro che hanno al loro attivo degli anni di interinato, ma che non hanno fatto la guerra.

Osserva che il disegno di legge in esame produce un profondo mutamento rispetto alla legge del 1934, poichè, mentre allora era solo con gli esami che si potevano vincere i concorsi, con la nuova regolamentazione le Commissioni esaminatrici possono dare un giudizio, con i punti, sia per i titoli che per gli esami.

Pur volendo andare incontro ai legittimi desideri degli interini, lo spirito del disegno di legge in esame è di aiutare coloro che sono rimasti danneggiati dalla guerra, e cioè i combattenti e i partigiani che non hanno prestato servizio nè di ruolo nè di interinato.

Dichiara infine di insistere sui suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e invita il segretario a dare lettura degli articoli.

VARALDO, *segretario*, legge l'articolo 1.

DE BOSIO, *relatore*. Ritiene che per maggiore chiarezza sarebbe necessario specificare quale sia il personale sanitario e propone, in ogni caso, di dire « personale sanitario ausiliario ».

BENEDETTI LUIGI. Fa presente che le parole « personale sanitario » sono sempre usate in campo medico per indicare determinate funzioni, mentre la parola « ausiliario », secondo quanto è detto nell'articolo 59 del testo unico delle leggi sanitarie, comprende moltissime branche non contemplate dal disegno di legge in esame.

DE BOSIO, *relatore*. Dichiara di ritirare la sua proposta di emendamento.

(L'articolo 1, messo ai voti, è approvato).

VARALDO, *segretario*. Legge l'articolo 2.

PRESIDENTE. Avverte che al punto 5° della lettera a) il senatore Samek Lodovici ha proposto di sostituire alle parole « punti dieci » le parole « punti nove »; alle parole « punti otto » le parole « punti sette »; alle parole « punti cinque » le parole « punti sei »; alle parole « fino al massimo di 13 punti » le parole « fino al massimo di 10 punti ».

DONATI. Rileva che, effettuando la valutazione dei titoli così come è stata proposta, si facilitano coloro che hanno potuto, durante

gli anni di guerra, accumulare titoli, facendo anche gli interini, e perfezionare gli studi a tutto danno di chi non ha potuto farlo perchè combattente.

SILVESTRINI. Concorda con quanto ha detto il senatore Donati ed esprime il parere di distinguere nella valutazione la categoria dei combattenti da quella degli interini.

DE BOSIO, *relatore*. Pur ritenendo esatta la distinzione tra le due figure fondamentali, è dell'opinione che essa possa essere fatta nell'interno di una sola categoria, che le comprenda entrambi.

SANTERO. Ritiene che, valutando i titoli nel modo proposto, si favoriscano gli interini nei confronti dei medici con condotte disagiata ed anche quei reduci che al loro ritorno hanno avuto la possibilità di andare nelle cliniche e di crearsi dei titoli.

È quindi dell'avviso di elevare il punteggio per gli anni di servizio militare.

PRESIDENTE. Pone ai voti gli emendamenti del senatore Samek Lodovici all'articolo 2, lettera a), comma V.

(Sono approvati).

BENEDETTI LUIGI. Propone un emendamento alla lettera b) dell'articolo 2; sostituire alle parole: « è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta », le parole: « è valutato un punto di più di quello prestato in qualità di interino presso una condotta ».

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Nota che i partigiani e i reduci godono già di una preferenza, stabilita dalle norme generali.

SILVESTRINI. È dell'opinione di considerare anche quei medici che abbiano prestato servizio militare non in funzione di medici o di veterinari.

VARALDO. Rileva che lo spirito della legge è di far valere il servizio militare compiuto con funzioni di medico.

Nel caso di coloro che abbiano prestato servizio militare in organizzazioni di igiene, propone di stabilire che essi se ne possano avvalere agli effetti di concorsi per ufficiali sanitari e di igiene.

BOCCASSI. Osserva che nella legge si parla di combattenti senza specificare oltre.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

2ª RIUNIONE (23 luglio 1948)

SILVESTRINI. Insiste sulla sua osservazione affermando che sono i combattenti in genere che debbono ricevere il premio per l'opera svolta al servizio della Patria.

MARCHINI CAMIA. Ritene che non si possono considerare medici combattenti coloro che non hanno prestato servizio medico presso reparti combattenti.

DE BOSIO, *relatore*. Rileva che in proposito sorge un problema di competenze. Infatti, pur prendendo atto del desiderio, che è in tutti, di dare i maggiori benefici possibili agli ex combattenti e ai reduci, la Commissione non può aggiungere nulla a quanto è già stabilito dalle norme vigenti in loro favore.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Fa osservare che nella relazione ministeriale il problema dei combattenti è stato tenuto in ampia considerazione; nulla, a suo avviso, deve essere perciò aggiunto al testo originale.

BENEDETTI LUIGI. Dichiarò di ritirare il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Avverte che alla lettera *b*) il senatore Samek Lodovici ha proposto di aggiungere le seguenti parole: « Al servizio di interino prestato in ospedali di almeno cento letti è riservata una valutazione di punti 10 ».

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Dichiarò che dopo aver attentamente esaminato i precedenti del disegno di legge in esame, il suo emendamento sarebbe superfluo in quanto il punto 5° della lettera *a*) è comprensivo di tutti i casi. Per tali considerazioni ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'intero articolo 2 con gli emendamenti proposti dal relatore Samek Lodovici al punto 5° della lettera *a*), già approvati dalla Commissione.

(L'articolo 2 è approvato).

VARALDO, *segretario*. Legge l'articolo 3.

BENEDETTI LUIGI. Fa presente che il disegno di legge non può essere approvato nel suo insieme in quanto l'articolo 3 è incompleto, mancando il numero del decreto legislativo 3 maggio 1948, non ancora pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Data l'impossibilità di approvare l'intero disegno di legge, in attesa che venga pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 3 maggio 1948, rinvia ad altra seduta l'approvazione dell'articolo 3 e del titolo di disegno di legge, sul quale la Commissione non si è dichiarata ancora d'accordo.

La seduta termina alle ore 11,30.